

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Commissario delegato

per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque

SOCIETÀ P.A.

ATO-ME2

(Prov. di Messina)

Regolamento

*per l'APPLICAZIONE della **TARIFFA**
del **SERVIZIO** di **GESTIONE**
dei **RIFIUTI URBANI**
ed *assimilati*
nell'**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE ME2***

I N D I C E

- Art. 1 Istituzione della tariffa - Oggetto del regolamento
 - Art. 2 Determinazione ed articolazione della tariffa
 - Art. 3 Criteri per la determinazione della parte fissa e parte variabile per singolo utente
 - Art. 4 Deliberazione della tariffa
 - Art. 5 Piano finanziario
 - Art. 6 Presupposto della tariffa ed esclusioni
 - Art. 7 Denunce
 - Art. 8 Applicazione e riscossione della tariffa
 - Art. 9 Rimborsi
 - Art. 10 Utenze non stabilmente attive
 - Art. 11 Agevolazioni, esenzioni
 - Art. 12 Omessa, infedele ed incompleta denuncia - penalità
 - Art. 13 Poteri del soggetto gestore del servizio
 - Art. 14 Norme transitorie e di rinvio
 - Art. 15 Abolizione della tassa solidi urbani
- Allegati:
- 1) Contenuti del D.P.R. 27aprile 1999 n.158.
 - 2) Tabelle del calcolo della Tariffa provvisoria (anni 2004 – 2008).

Art. 1
Istituzione della tariffa - Oggetto del regolamento

1 - La Società d'Ambito P.A. "ATO-ME2" è il soggetto cui i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale "ME2", così come definito nell'allegato "A" dell'Ordinanza commissariale 280/01 e successive modifiche, hanno delegato tutte le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti:

1. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
2. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
3. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
4. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
5. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
6. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
7. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
8. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
9. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
10. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
11. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
12. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
13. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
14. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
15. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
16. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
17. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
18. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
19. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
20. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
21. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
22. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
23. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____

24. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
25. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
26. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
27. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
28. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
29. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
30. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
31. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
32. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
33. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
34. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
35. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
36. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
37. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____

2 - La Società d' Ambito "ME2" è costituita dalle Amministrazioni comunali elencate e dalla relativa Provincia regionale, in virtù dell'Atto notarile n. _____ del _____, rogato dal Notaio _____.

3 - La dizione "rifiuti urbani" sarà, di seguito, utilizzata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani, secondo l'elenco riportato nei relativi Regolamenti Comunali per la gestione del servizio per la raccolta integrata degli R.U., approvati:

1. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
2. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
3. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
4. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
5. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
6. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
7. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
8. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
9. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
10. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____

11. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
12. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
13. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
14. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
15. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
16. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
17. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
18. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
19. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
20. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
21. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
22. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
23. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
24. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
25. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
26. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
27. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
28. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
29. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
30. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
31. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
32. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
33. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
34. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
35. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
36. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____
37. _____ con Delibera C.C. n° _____ del _____

e, per i Comuni che non lo hanno adottato, nel Regolamento di ATO approvato con

4 - E' istituita, a decorrere dall'01/01/2004, apposita tariffa annuale per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97, determinata in base alla tariffa di riferimento come da D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.

5 - La tariffa è determinata dalla Società d'Ambito sulla base dello schema finanziario allegato al Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6 - Si indica nel seguito come "Soggetto gestore del Servizio" o la Società d'ambito o altro soggetto dalla stessa individuato con procedure di evidenza pubblica.

7 - Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15.12.1997, n.446; esso disciplina l'applicazione della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 05.02.1997, n. 22, nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO-ME2) (Prov. di Messina), giusta Ordinanza n.2983/99 e dall'Ordinanza n.3190/02 e loro modifiche ed integrazioni.

8 - La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 05.02.1997, n. 22, e dal regolamento dell'ATO previsto dall'art.21 e dall'art.23 del decreto legislativo stesso.

Art. 2

Determinazione e articolazione della tariffa

La tariffa di riferimento è adottata ai sensi del D.P.R. 158/99 e dell'Allegato 1 che fornisce indicazioni circa il calcolo ripartizione fra costi fissi e variabili, nonché le formule relative.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza "*domestica*" e "*non domestica*".

La Società d'Ambito ripartisce tra le categorie di utenza "*domestica*" e "*non domestica*" l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due fasce di utenza. La ripartizione percentuale dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 07 ottobre 1999 n.GAB/99/17879/108. I calcoli saranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa a partire dalle schede economico-finanziarie, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e contenute nel Piano d'Ambito.

A livello territoriale, la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione sulla base della pianificazione urbanistica e territoriale, della densità abitativa, della frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune nella delibera annuale di determinazione delle tariffe, recepita dalla Società d'ambito nella tariffa d'ambito.

Le previsioni dell'art.1 ai punti 4 e 5 non si applicano nel caso di calcolo della Tariffa d'Ambito provvisoria ai sensi dell'art.3, punto 4, di questo Regolamento

La tariffa è definita in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, di cui all'art. 8, D.P.R. 158/99, a valere per l'anno solare successivo. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tassa/tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

La tariffa complessivamente dovuta è arrotondata ai cinque centesimi di euro superiori o inferiori per le frazioni superiori ovvero non superiori a 0,05 euro.

Art. 3
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA
E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. Per la parte fissa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla **tabella 1** dell'allegato 1 presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 1a (o 1b in base al n° abitanti) dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti per la parte fissa pari al numero di componenti medio per famiglia del comune.

Per l'utenza non domestica verranno adottati dei coefficienti scelti nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 3a (o 3b in base al N° abitanti) dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

2. Per la parte variabile, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, si procederà alla determinazione per singolo utente come segue:

per l'utenza domestica verranno adottati dei coefficienti di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente regolamento, nei margini concessi dalla tabella 2 dell'allegato 1 al DPR 158/99. Il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti allo 01.01 dell'anno di riferimento della tariffa per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non avranno presentato tale denuncia verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti per la parte variabile pari a n.2 (due);

per l'utenza non domestica il comune, in attesa di organizzare sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq (della superficie totale dell'utenza esclusa la superficie dove si producono rifiuti non assimilati) ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al presente regolamento.

3. Annualmente, in sede di determina della tariffa, verranno stabiliti i coefficienti relativi alle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 al presente Regolamento, entro comunque le fasce ed i parametri concessi dalla normativa vigente.
4. In via transitoria, nel caso in cui si registri una carenza nel sistema informativo tale da impedire il calcolo della tariffa secondo le indicazioni del D.P.R. n.158/99, potrà essere determinata un Tariffa d'Ambito provvisoria calcolata utilizzando il modello allegato a questo Regolamento. In tal caso non si applicano i criteri per la determinazione della tariffa identificati ai punti 1,2 e 3 del presente articolo.

ART.4 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.

1. In sede di formazione del bilancio previsionale, **la Società d'Ambito delibera, e comunica ai soci, la percentuale di copertura della tariffa (tenendo in conto le norme in vigore), le voci afferenti ai costi fissi e variabili, la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche (come da tabelle dell'allegato 2), le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, i coefficienti da utilizzare per il calcolo delle tariffe**, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo. La quota percentuale di tariffa, che non copre i costi dell'ATO, deve essere coperta dai comuni e/o dai soci della società d'ambito con apposito trasferimento di fondi al fine di garantire la copertura del 100% dei costi. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti si intendono prorogati i coefficienti approvati per l'anno in corso.

La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie, così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.

ART.5 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, la Società d'Ambito, **gestore** del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti, relativamente alla fase transitoria.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario la Società d'Ambito, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, determina l'articolazione tariffaria.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa l'ATO provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70.

ART.6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è dovuta ed applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone dei territori comunali dell'ATO. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.

2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente entro la frazione di 0,50 mq. o superiore.

La superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm.100

Tali modalità di determinazione delle superfici non si applicano se sussistono le condizioni di cui al punto 4 dell'art. 3.

3. Condizioni d'uso particolari in cui il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa:

- a) Nel caso di locali in multiproprietà e nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
- b) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
- c) Per le parti comuni di condominio di cui all'art. 1117 c.c. l'obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali;
- d) Per i locali ed aree scoperte ad uso privato utilizzati dai Comuni dell'ATO la tariffa fa carico al Comune stesso; le relative somme sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale e versate dal Comune all'ATO con modalità e scadenze concordate tra gli stessi;
- e) Per i locali ad uso abitativo ammobiliati e locati per periodi inferiori all'anno la tariffa è dovuta dal proprietario.

4. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono destinati o perché sussistono oggettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, di seguito elencati:

- a) Locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- b) Superfici adibite a sale d'esposizione museale;
- c) Soffitte, ripostigli e simili, che non costituiscano pertinenza o accessorio di altre unità immobiliari, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,00 (uno).
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti *siano* ubicati in aree scoperte che in locali;

- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - f) unità immobiliari a destinazione abitativa o diversa che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o idonea documentazione.
 - g) Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.
5. Non sono assoggettabili alla **parte variabile della tariffa** i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati.

ART.7- DENUNCE

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa, presentano denuncia unica dei locali e delle aree entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, presso l'Ufficio competente, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla Società d'ambito.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le denunce presentate **dalle utenze domestiche** devono contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto;
 - b) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.
4. Le denunce presentate dalle **utenze non domestiche** devono contenere:
 - e) I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);
 - f) Categoria di appartenenza ai sensi del presente regolamento;
 - g) Il codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - h) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - i) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni.
5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal decimo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata all'Ufficio dell'ATO di competenza entro venti giorni.

All'atto della presentazione verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia anche in assenza di detto invito.

ART. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è **applicata** e riscossa dalla Società d'Ambito (o da soggetto all'uopo incaricato), **soggetto gestore del servizio** e nel rispetto **dell'Atto n. _____ sottoscritto** dalle Amministrazioni comunali, mediante emissione di fatture con periodicità e scadenza quadrimestrale. Nel caso si rendesse necessario richiedere conguagli, questi possono essere fatturati nella fattura periodica successiva all'evento che ha determinato la variazione, oppure con fattura appositamente emessa.

Il pagamento dovrà avvenire alle scadenze fissate con il concessionario del servizio di riscossione o presso la cassa del Gestore (*se istituita*) o presso gli istituti bancari, postali, tramite bonifico bancario e postale.

In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, l'ATO (*oppure il Gestore*) provvederà ad addebitare gli interessi di mora al tasso legale ragguagliato ad anno e le eventuali maggiori spese di esazione nella misura stabilita dalla normativa vigente.

2. La riscossione può essere effettuata:

- a) tramite ruolo secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- b) con versamento su c/c postale intestato alla Società di ambito;
- c) direttamente presso l'Istituto di credito all'uopo individuato dalla società d'ambito;
- d) nei modi previsti dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

3. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento della tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a € 4,00 (euro quattro).

ART. 9 - RIMBORSI

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dalla legge.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 5,00 (euro cinque).

ART. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per utenze non stabilmente attive si intendono:

- a) Per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero, le abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero;
- b) Per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Alle utenze non domestiche viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dall'Ufficio tariffa della Società di ambito.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, in contemporanea all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.
7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa giornaliera risulta inferiore a € 2,80 (euro dueeottanta).
8. Per le utenze domestiche, ai fini del calcolo della tariffa, per la valutazione del numero di occupanti l'area assoggettata, si assume il numero di componenti per la parte fissa pari a numero tre, per la parte variabile pari a numero due.
9. Le previsioni del punto 8 non si applicano in caso di calcolo della Tariffa d'Ambito provvisoria ai sensi dell'art.3, punto 4, di questo Regolamento.

ART. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Per la raccolta differenziata, in base all'art. 7, comma 1 del D.P.R. 158/99, viene assicurata un'agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, conseguiti dalle utenze in materia di conferimento.
2. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del trenta % nel caso di:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero;
3. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del trenta % nel caso di:
 - a) Abitazioni non servite dal servizio di raccolta in regime di privativa, con distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta ubicato in apposito elaborato.
4. La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del cinquanta % per le utenze domestiche, che utilizzano il compostaggio domestico. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà :
 - a) compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dalla Società d'ambito;
 - b) impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
 - c) impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
 - d) autorizzare la Società d'ambito ad effettuare sopralluoghi di verifica.La riduzione è rinnovabile ogni due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio ecologia e/o riscossione.
5. Una riduzione tariffaria è concessa al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi della normativa in vigore e del Regolamento Comunale per la gestione dei servizi di raccolta integrata dei RU che dimostri di averli avviati a recupero. La riduzione sarà applicata sulla parte variabile della tariffa in proporzione a quanto il produttore dimostri di aver effettivamente avviato a recupero mediante attestazione del soggetto che ha effettuato l'attività di recupero.
I requisiti di cui al presente punto sono valutati annualmente, sentito il parere tecnico-economico dell'ufficio dell'ATO.
6. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato

svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

7. Sono esenti dal pagamento della tariffa i nuclei in "stato di bisogno" segnalati dai competenti uffici comunali.
8. Per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscono i rifiuti in modo differenziato presso le apposite stazioni ecologiche o nell'ambito di apposito servizio di raccolta viene riconosciuto un abbattimento sulla parte variabile della tariffa, commisurato alla tipologia e quantità di rifiuti conferiti.

L'abbattimento non potrà essere superiore al 20 % (venti per cento) della parte variabile della tariffa dovuta.

La riduzione potrà essere riconosciuta anche a collettività omogenee (es. comuni, contrade, rioni, quartieri, condomini), sulla base dei risultati raggiunti nella raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa della categoria di competenza dell'utenza, per un ammontare proporzionale al rifiuto recuperato.

I coefficienti per la determinazione degli abbattimenti sono determinati con apposita deliberazione della società dell'ATO, sulla base di criteri razionali che tengono conto dei vantaggi e dei risultati economici e ambientali. Le riduzioni del presente articolo sono riconosciute entro l'anno solare successivo a quello di riferimento.

ART. 12 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DENUNCIA - PENALITÀ

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia La Società d'ambito provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5-2-1997, n.22. Alla cifra risultante verrà applicata una maggiorazione del 60% a titolo di risarcimento per il danno finanziario e le spese d'accertamento.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal **soggetto gestore del servizio**, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

ART. 13 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, **il soggetto gestore del servizio** può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione comunale e previo avviso da comunicare almeno cinque

giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

La tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D.Lgs. 22/1997, è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.

Il gestore del servizio è individuato nella Società d'ambito, che svolge in economia il servizio di gestione dei rifiuti urbani o mediante affidamento esterno di tutte o di alcune distinte fasi del servizio stesso a diversi soggetti.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E DI RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. La copertura completa dei costi del servizio per la gestione dei rifiuti, dovrà essere garantita a partire dal 01 gennaio 2004 mediante applicazione della tariffa ed eventuale integrazione dei comuni, nel periodo transitorio, della copertura integrale (100%) della tariffa. Nell'arco di due anni dovrà comunque essere garantita la copertura del 100% delle spese a mezzo tariffa. I soci sono obbligati a versare le relative quote eseguendo il versamento entro il primo gennaio di ogni anno.
2. Sulla base di quanto concesso dalla Legge 22/97 e 158/99, la Società d'Ambito può predisporre forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per tipo d'utenza e per singola utenza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.

ART. 15 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Dal 1° gennaio 2004 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

ALLEGATO 1

CONTENUTI DEL D.P.R. 27 APRILE 1999 N. 158 – REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ELABORAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO PER DEFINIRE LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;
- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;
- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;
- Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

- Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;
- Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;
- Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

$TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S ;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \Sigma n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

$Ctuf$ = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

$S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

$Ka(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1
Coefficienti tipo per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka
	Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,81
2	0,94
3	1,02
4	1,09
5	1,10
6 o più	1,06

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare;

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

Kb(n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2
Coefficienti tipo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Kb		
	Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

TFnd(ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a S_{ap};

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

$$Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

S_{tot}(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

Kc(ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

TABELLA 3

Coefficienti tipo per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività nei comuni dell'ATO</i>	<i>Kc</i> <i>Coefficiente potenziale di produzione</i>	
		<i>minimo</i>	<i>massimo</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09
10	Ospedali	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di credito	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	10,28
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24
30	Discoteche, night-club	0,77	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

$TVnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

Cu = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4
Intervalli tipo di produzione kg/m^2 anno
per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

	<i>Attività nei comuni dell'ATO</i>	Kd	
		Coefficiente di produzione kg/m^2 anno	
		minimo	massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62
10	Ospedali	7,55	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,20	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,50

23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98
29	Banchi di mercato generi alimentari	29,50	72,55
30	Discoteche, night club	6,80	16,80

GLOSSARIO

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI

CG = Costi operativi di gestione

CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ct_{apf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ct_{uf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

CU = costo unitario (€/kg)

CK = Costi d'uso del capitale

CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

IP = Inflazione programmata

IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento

n = numero dei componenti del nucleo familiare

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

Q_{apf} = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti

Q_{uf} = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Q_{uv} = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

R = Remunerazione del capitale investito

R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

S = Superficie dell'abitazione (m²)

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva **ap**
 $S_{tot}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare
 $TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 $TFd(n, S)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}
 $Tvnd(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}
 TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare
 X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa
 X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento
 Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata
 K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.
 $K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
 $K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza
 $K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione
 $K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno
 KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
 $\sum T$ = Tariffa
 $\sum T_0$ = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)
 $\sum T_1$ = entrate tariffarie del primo anno
 $\sum T_n$ = totale entrate tariffarie di riferimento
 $\sum TF$ = Tariffa fissa
 $\sum TV$ = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\sum T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = *Costi d'Uso del Capitale*; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

La Tariffa si compone di due parti:

$$\sum T = \sum TF + \sum TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\sum TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\sum TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Q_{uf} \cdot S \cdot K_a(n) \quad (7)$$

$$Q_{uf} = Ct_{uf} / \sum_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (11)$$

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\sum T_1 = \sum T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$